



COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Gare e Contratti, programmazione e progettazione

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO IN UN UNICO LOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DEI SERVIZI DOMICILIARI E SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI, RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO DI NUORO.

CIG: B7BA488066

1.	PREMESSA	4
2.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
3.	DESTINATARI DELL'ACCORDO QUADRO – COMUNI ADERENTI	6
4.	SEDI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	6
5.	DURATA DELL'AFFIDAMENTO	6
6.	IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA.....	7
7.	ELENCO PREZZI	9
8.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	10
9.	VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.....	11
10.	FINALITA' DEL SERVIZIO.....	12
11.	DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE	13
12.	PERSONALE RICHIESTO	13
13.	ONERI DELL'AFFIDATARIO.....	13
14.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE	14
15.	SOSTITUZIONE DEL PERSONALE.....	16
16.	DOTAZIONE STRUMENTALE DEL PERSONALE E DELL'AFFIDATARIO.....	17
17.	SEDE AMMINISTRATIVA	17
18.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI AL PERSONALE	18
19.	ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MERITO AI SERVIZI DA RENDERE	19
20.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	20
21.	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO.....	20
22.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	21
23.	CONTROLLO E VALUTAZIONE PRESTAZIONI.....	21
24.	DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO CONTRATTI E COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI	22
25.	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE POLIZZE.....	23
26.	CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	25
27.	REVISIONE PREZZI	27
28.	STIPULA DEL CONTRATTO	27
29.	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	28

30.	ESECUZIONE IN DANNO	28
31.	VERIFICHE E CONTROLLI	29
32.	INADEMPIENZE E PENALITA'	29
33.	CLAUSOLE SOCIALI.....	31
34.	MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	31
35.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
36.	SPESE, IMPOSTE E TASSE	33
37.	FALLIMENTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E MORTE DEL TITOLARE	33
38.	RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE	33
39.	RECESSO DELL'AFFIDATARIO.....	34
40.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	34
41.	ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROVERSIE.....	35
42.	CLAUSOLA DI RINVIO.....	36
43.	FORO COMPETENTE.....	36

PARTE PRIMA

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore economico secondo il disposto dell'art. 59, del D.Lgs 36/2023 tramite procedura aperta sopra soglia ai sensi dell'art. 71, per i successivi affidamenti tramite contratto attuativo dei Servizi di Assistenza Domiciliare, e altri servizi aggiuntivi finalizzati alla realizzazione di interventi personalizzati per la cura della persona e dell'ambiente di vita, rivolta ad anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili e ad adulti con carenti risorse personali o della rete familiare, presenti nel territorio di 17 dei 20 Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, nello specifico nei Comuni di: Bitti, Dorgali, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Sarule.

Le norme che regolano il servizio sono, oltre a quelle contenute nel presente Capitolato, quelle previste dal D.Lgs. 36/2023 "Codice degli appalti", e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Affidatario e depositata agli atti del Comune di Nuoro quale ente capofila dell'ATS di Nuoro.

La realizzazione delle prestazioni e dei servizi in oggetto dovrà essere effettuata nel rispetto di tutta la normativa nazionale e regionale che regola e disciplina la materia:

- Art. 22 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali";
- L.R. 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88 "Riordino delle funzioni Socio Assistenziali".

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per Accordo Quadro, un accordo tra la Stazione Appaltante e un operatore economico risultato aggiudicatario della presente procedura di gara, con la quale si definiscono le condizioni e le clausole relative ai contratti attuativi che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo dagli Enti aderenti, dell'ATS di Nuoro, come elencati nel primo capoverso del presente articolo.

Il presente Capitolato speciale reca pertanto, la disciplina dell'Accordo Quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare

per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, la tipologia delle prestazioni e le relative specifiche tecniche di esecuzione.

All'interno del presente Capitolato per Stazione Appaltante si intende il Comune di Nuoro, quale Ente Capofila dell'ATS del Distretto di Nuoro, per Amministrazione firmataria si intendono i Comuni aderenti all'Accordo Quadro che stipuleranno apposito contratto attuativo.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e altri servizi aggiuntivi finalizzati alla realizzazione di interventi personalizzati, per la cura della persona e dell'ambiente di vita.

I servizi sono rivolti ad anziani fragili, non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili, ad adulti e minori con carenti risorse personali o della rete familiare e a nuclei familiari in difficoltà.

Il dimensionamento del servizio, è stato definito, sulla base dei dati riferiti ad una analisi del servizio effettuata dal RUP e dal Servizio Gare e contratti dell'Ente Capofila sulla base dei dati e richieste trasmessi dai Comuni aderenti, anche con riferimento all'andamento storico degli ultimi tre anni del servizio stesso e alla sperimentazione di misure e servizi attivati nel territorio negli ultimi anni.

L'Affidatario, dovrà garantire per il triennio i servizi richiesti da realizzarsi nei Comuni aderenti secondo quando indicato nel progetto di servizio e negli allegati.

Il numero effettivo delle ore di servizio da prestare e quindi le conseguenti unità di personale da avviare potrà subire variazioni anche durante tutto il periodo di affidamento, in ragione di eventuali necessarie riduzioni o aumento del numero di ore per variazioni dei finanziamenti concessi da parte della RAS, che verranno comunque disciplinate all'interno dei contratti attuativi stipulati dagli enti aderenti.

Il Comune di Nuoro, capofila dell'ATS di Nuoro, agisce in qualità di Stazione Appaltante nella procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro cui potranno aderire, con specifici contratti attuativi, i Comuni aderenti alla presente procedura ed elencati nel successivo art. 3.

L'indizione della gara per la stipula dell'Accordo Quadro, articolata in un unico lotto, avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. DESTINATARI DELL'ACCORDO QUADRO – COMUNI ADERENTI

L'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato prevede l'attivazione di più contratti attuativi da parte dei Comuni aderenti che sono nello specifico 17 dei 20 Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Nuoro, e precisamente: Bitti, Dorgali, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Sarule.

La ripartizione tra i Comuni aderenti del valore massimo dell'Accordo Quadro è quella riportata dall'Allegato D_ "Prospetto di ripartizione valore massimo A.Q. tra i Comuni aderenti".

4. SEDI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'aggiudicatario dovrà svolgere il proprio incarico in autonomia presso 17 dei 20 Comuni facenti parte dell'ATS del distretto di Nuoro, così come indicati dettagliatamente nel precedente art. 3.

5. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La validità dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato è di 36 mesi, con avvio presumibilmente, dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2028, periodo di tempo in cui potranno essere attivati i contratti attuativi per l'avvio dei servizi oggetto di gara.

Per "periodo di validità" s'intende il limite di tempo entro il quale i Comuni aderenti alla presente procedura potranno stipulare singoli contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro.

Tali contratti attuativi avranno la durata ritenuta opportuna dai contraenti, comunque non superiore al termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Affidatario stipulerà i contratti attuativi relativamente ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, direttamente con i Comuni aderenti, sulla base delle singole disponibilità costituite dai finanziamenti annuali assegnati dalla Regione e/o delle proprie disponibilità finanziarie.

L'Affidatario si impegna ad attivare il Servizio dalla data che verrà concordata con i singoli Comuni all'interno del relativo contratto attuativo e indicata nel relativo verbale di avvio.

Il contratto attuativo stipulato tra l'Affidatario e l'Amministrazione firmataria dello stesso, dovrà essere altresì trasmesso all'indirizzo servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it all'attenzione del RUP dell'Accordo Quadro e del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito ATS distretto di Nuoro.

6. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA

Ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il valore massimo stimato per la conclusione dell'Accordo Quadro ammonta a **€ 4.419.338,75** al netto di IVA a base di legge, come dettagliatamente descritto dalla successiva tabella:

QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO		
IMPORTO A BASE DI GARA	Costi del personale Servizio di Assistenza Domiciliare	3.859.338,75 €
	Altri costi del servizio (Amministrativi, Gestionali, Assicurazioni, Utile d'impresa)	240.000,00 €
	Costi servizi aggiuntivi (di cui €. 144.900,00 per costi del personale)	320.000,00
	Oneri della sicurezza da rischi di interferenze	0,00 €
Importo a base di gara al netto di iva e comprensivo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza		4.419.338,75 €
Valore Massimo dell'Accordo Quadro		4.419.338,75 €

Il valore massimo così indicato ripartito per i Comuni aderenti viene illustrato dall'Allegato D_ "Prospetto di ripartizione valore massimo A.Q. tra i Comuni aderenti".

Il Valore massimo globale e quello riferito ad ogni singolo Comune aderente deve intendersi quale plafond massimo a cui fare riferimento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

In proposito si specifica che la ripartizione tra i Comuni aderenti è indicativa per la predisposizione degli atti di partecipazione alla gara e ipotesi della futura organizzazione del servizio nei diversi territori, ma troverà conferma solo a seguito della stipula dei contratti attuativi. Eventuali importi non utilizzati del valore massimo dell'Accordo Quadro potranno essere ripartiti in base a esigenze sopravvenute ed espresse dai singoli Comuni e alle decisioni della Conferenza dei Sindaci dell'ATS di Nuoro.

Il Valore massimo è stato stimato sulla base delle esigenze di diversi Comuni aderenti e comprende la possibilità di attivare tutti i servizi e prestazioni previste all'interno dell'Accordo Quadro secondo le specifiche esigenze attraverso contratti attuativi.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare con apposita relazione da inserire unitamente al modello di offerta economica che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il corrispettivo che si determinerà a seguito delle operazioni di gara si intende comprensivo di qualsiasi onere connesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione - intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio - ed essendo i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, resta escluso l'obbligo di redigere il DUVRI e, pertanto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a **€ 0,00**.

L'importo su cui l'operatore economico dovrà formulare l'offerta sarà quello riferito ad ogni singolo servizio o costo orario degli operatori per il servizio di assistenza domiciliare. Tale costo, comprende la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento dei servizi, nonché ogni altro onere inerente lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale.

Si specifica che per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, in considerazione del fatto che essi sono sperimentali ed è quindi difficilmente prevedibile nel numero nei diversi territori, il loro costo è stato stimato come un costo a prestazione, per l'erogazione delle quali l'affidatario potrà avvalersi di un servizio svolto da una ditta esterna specializzata, prevedendo una ripartizione tra costi del personale e altri costi del servizio. Nel solo caso della prestazione richiesta di "Telemedicina" il costo è un costo complessivo a prestazione in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera.

Il ribasso offerto sarà applicato all'elenco prezzi di cui all'art. 7 del presente capitolato e costituirà la base per la stipula dei contratti attuativi.

L'importo di aggiudicazione così come determinato a seguito del ribasso di gara, sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 27 "Revisione prezzi".

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Impresa affidataria per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni ivi previste.

7. ELENCO PREZZI

Le ditte dovranno presentare l'offerta al ribasso, espressa in cifra percentuale, da applicarsi all'elenco prezzi di seguito indicato:

ELENCO PREZZI STIMATO DALLA STAZIONE APPALTANTE			
Tipologia prestazione richiesta	Prestazione	Unita di misura prevista	Prezzo stimato dalla S.A.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	Coordinatore	Costo orario comprensivo del costo del personale e degli altri costi diretti e indiretti	27,98 €
	OSS (FERIALI)	Costo orario comprensivo del costo del personale e degli altri costi diretti e indiretti	21,60 €
	OSS (FESTIVI)	Costo orario comprensivo del costo del personale e degli altri costi diretti e indiretti	24,84 €
	Operatore ausiliario generico (FERIALE)	Costo orario comprensivo del costo del personale e degli altri costi diretti e indiretti	19,51 €
	Operatore ausiliario generico (FESTIVO)	Costo orario comprensivo del costo del personale e degli altri costi diretti e indiretti	22,44 €
ALTRI SERVIZI	Servizio Pasti a domicilio	costo a pasto	8,00 €
	Servizio lavanderia	costo per ogni intervento (ritiro lavaggio, stiratura e consegna)	8,00 €
	Servizio consegna spesa a domicilio	costo per ogni intervento (ritiro elenco, spesa e consegna a domicilio)	7,00 €
	Interventi di telemedicina (tele-soccorso, tele-monitoraggio-tele-assistenza)	costo annuale a persona	100,00 €
	Servizio farmaci	costo per intervento (ritiro ricette, ritiro farmaci, consegna) o intervento di preparazione	7,00 €

Per quanto riguarda il costo orario a operatore si specifica che la Stazione appaltante ha operato la stima con riferimento al CCNL Cooperative sociali in vigore considerando l'ultimo scatto di Ottobre 2025 e considerando l'incidenza dei costi diretti e indiretti del servizio, determinando i costi riportati nell'elenco prezzi così come evidenziati nella successiva tabella:

Stima dei costi servizio di Assistenza Domiciliare per ogni ora di servizio (costi del personale e costi diretti e indiretti)							
Personale richiesto	Categoria	Feriale			Festivo		
		Costo personale	Altri Costi	Costo complessivo	Costo personale	Altri costi	Costo complessivo
Ausiliari	B1	18,37	1,14	19,51	21,13	1,31	22,44
OSS	C2	20,34	1,26	21,60	23,39	1,45	24,84
Coordinatore	E2	26,34	1,64	27,98			
Stima costi del per interventi aggiuntivi							
intervento	costo intervento	costi del personale	altri costi	n. interventi stimati	costo complessivo personale	costo complessivo per intervento	
Servizio Pasti a domicilio	8,00 €	3	5	12300	36.900,00 €	98.400,00 €	
Servizio lavanderia	8,00 €	3	5	10000	30.000,00 €	80.000,00 €	
Servizio consegna spesa a domicilio	7,00 €	6	1	6500	39.000,00 €	45.500,00 €	
telemedicina (tele-soccorso, tele-	100,00 €	fornitura senza posa in opera		506		50.600,00 €	
Servizio farmaci	7,00 €	6	1	6500	39.000,00 €	45.500,00 €	
					144.900,00 €	320.000,00 €	

L'elenco prezzi, che si determinerà a seguito del ribasso offerto in sede di gara, sarà la base di riferimento per i contratti attuativi dei singoli Comuni aderenti.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento del servizio in oggetto avviene mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da espletarsi sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT".

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri oggettivi finalizzati a valutare le offerte che offrono maggiori garanzie e sicurezza rispetto alla

fornitura dei servizi oggetto dell'appalto, in particolare, sulla base dei seguenti parametri di valutazione: elementi tecnici ed economici, sommando il punteggio dell'offerta tecnica e il punteggio dell'offerta economica secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

La progettazione proposta dall'Offerente, in sede di gara, (Offerta tecnica) deve essere sviluppata tenendo conto di quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare l'Offerente è tenuto a rispettare, quale indice la trattazione dei punti della tabella di cui al Disciplinare all'art. 16.1 per permettere alla Commissione Giudicatrice la comparazione immediata con le altre offerte presentate.

L'Offerente dovrà presentare altresì in sede d'offerta 'elenco prezzi per ogni figura professionale e per ogni servizio richiesto, comprendente i costi del personale e i costi di gestione diretti e indiretti secondo il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

9. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'operatore economico che segue nella graduatoria approvata con provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle condizioni proposte dallo stesso in sede di gara e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, l'offerente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto ad accettare l'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'operatore interessato.

PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

10. FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio si configura come un sistema di prestazioni di cura della persona e del suo ambiente di vita programmate e personalizzate sulle sue necessità, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale. Eccezionalmente potrà essere prestato nel luogo dove l'assistito sia temporaneamente ospitato (parenti, amici o altri), ovvero presso strutture ospedaliere qualora sia ricoverato e non vi siano familiari in grado di assisterlo (sempre all'interno dei 17 Comuni elencati all'art. 2 del presente Capitolato). L'intervento deve essere autorizzato in attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato (di seguito "PAI") elaborato dal Servizio Sociale Professionale del Comune di riferimento. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un'attività fondamentale dell'assistenza territoriale, di integrazione e supporto alle persone e alle famiglie ed è finalizzato a:

- salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ridurre gli stati di cronicizzazione, di dipendenza assistenziale, nonché favorire il ripristino di ruoli sociali significativi;
- promuovere e mantenere l'autonomia personale e le relazioni sociali, la valorizzazione delle potenzialità, garantendo la migliore qualità di vita possibile;
- garantire un monitoraggio continuo a favore dei beneficiari, privilegiando quelli soli e privi di rete parentale;
- integrare le funzioni di cura della rete familiare relative all'autonomia personale e di vita quotidiana;
- sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia per la soddisfazione di bisogni primari;
- prevenire e/o ritardare istituzionalizzazioni precoci, ricorrenti o definitive;
- fornire sostegno alla persona che si prende cura in modo continuativo dell'assistenza a soggetti con gravi problematiche socio-sanitarie e di lungo-assistenza;
- favorire la continuità assistenziale anche integrandosi con progetti di supporto al rientro a domicilio.

11. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE

Le prestazioni che l'Affidatario dovrà assicurare, sono quelle indicate nel progetto di servizio allegato agli atti di gara.

12. PERSONALE RICHIESTO

L'Affidatario, per la realizzazione delle prestazioni richieste e in particolare per la realizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare, deve garantire per l'esecuzione del servizio le seguenti figure professionali opportunamente qualificate ed esperte per gli interventi previsti, meglio dettagliate nel Progetto di Servizio allegato agli atti di gara:

- a) Referente dell'Affidatario;
- b) Coordinatori;
- c) Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.);
- d) Operatori ausiliari generici (Assistenti domiciliari addetti all'assistenza di base).

13. ONERI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga ad espletare il contratto oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività, interventi e servizi prestati ed alla fruizione dei beni comunali ottenuti in affidamento.

Il Soggetto Affidatario dovrà garantire al Committente:

- l'impiego giornaliero del personale necessario per la gestione dei servizi, interventi e compiti previsti nell'articolo 12 del presente Capitolato;
- copertura assicurativa dedicata per responsabilità civile sia per lo svolgimento del proprio lavoro che nei confronti di terzi.

Il Soggetto Affidatario si obbliga inoltre a:

- partecipare su richiesta dell'Amministrazione appaltante a incontri di lavoro e riunioni, per la definizione delle attività e l'organizzazione complessiva delle stesse, in quanto la natura del Servizio presuppone un raccordo sistematico con l'Ente Capofila e con i Comuni dell'Ambito territoriale Sociale del Distretto di Nuoro beneficiari del servizio a seguito di stipula di contratto

attuativo, sia in fase di programmazione che di esecuzione;

- prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e nell'offerta tecnica, che l'Amministrazione Appaltante potrà disporre in qualsiasi momento.

L'Affidatario si impegna, altresì, ad inviare una relazione annuale e finale relativa al triennio/quadriennio di affidamento sull'attività svolta e sull'andamento generale dei servizi resi, sia al Comune firmatario del contratto attuativo sia al RUP dell'Accordo Quadro.

La verifica del servizio è effettuata dai referenti tecnico-professionali dei servizi sociali dei Comuni di residenza del singolo beneficiario dell'intervento, congiuntamente al Coordinatore incaricato dall'Affidatario.

14. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE

Ogni operatore dovrà essere fornito delle adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, di indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori stessi.

L'Affidatario deve garantire la continuità dell'intervento evitando la modifica dell'orario di lavoro e il cambio frequente degli operatori, fornendo relazione scritta semestrale sugli obiettivi raggiunti.

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto anche a fronte di imprevisti, onde evitare il turnover degli operatori del servizio (che non presentino carattere di eccezionalità), provvedendo, altresì, alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale.

Tutto il personale è vincolato, da un punto di vista etico, deontologico, oltre che giuridico ex art. 622 c.p., al segreto d'ufficio o se previsto per la propria professione dal segreto professionale ed è, pertanto, tenuto a mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio in oggetto e dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dello stesso o in ragione di esso. Dovrà effettuare le prestazioni con diligenza e cura, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.

Il personale impiegato dovrà, inoltre, tenere con cura la documentazione relativa alle presenze, compilare

la modulistica e accertarsi che la stessa venga sottoscritta dall'utente. L'Affidatario assicura, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato al servizio con la predisposizione di un piano annuale dei corsi di formazione e aggiornamento da trasmettere alla Stazione Appaltante. L'Affidatario deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Affidatario deve comunicare annualmente ai Direttori dell'esecuzione di ogni contratto attuativo:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio.

L'Affidatario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della Legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Affidatario attua un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Affidatario deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Affidatario deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

15. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare, che si fonda sulla continuità della relazione fra utente e operatore stesso, l'Affidatario deve adottare tutte le modalità necessarie a contenere il turn over degli operatori.

L'Affidatario deve sostituire tempestivamente il personale assente (per malattia, infortunio, ferie o altro) e comunicare la sostituzione entro 24 ore al DEC dell'Amministrazione firmataria il contratto attuativo.

Deve garantire, inoltre, la sostituzione del personale che nei casi accertati dall'Amministrazione firmataria il contratto attuativo e/o da questa segnalati, non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. In tal caso, l'Amministrazione firmataria potrà chiedere la sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta, con personale di qualifica pari o superiore a quella prevista. Ciò non comporterà aumenti di spesa.

Qualora nel corso della operatività del contratto l'Affidatario sia costretto a sostituire alcune unità del personale impegnato nel servizio, deve darne comunicazione al DEC dell'Amministrazione firmataria, entro tre giorni, con l'indicazione del nominativo e del curriculum del sostituto, nonché dei motivi che hanno determinato le sostituzioni. L'Amministrazione firmataria ove ravvisi motivi ostativi, potrà negare l'autorizzazione alla sostituzione, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra. In tale caso l'Affidatario è tenuto a sostituire il personale ritenuto non idoneo, entro 5 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione.

In ogni caso l'Affidatario dovrà garantire all'operatore individuato per la sostituzione, il passaggio di tutte le informazioni, relative all'utente, al fine di garantire un ottimale espletamento del servizio.

In caso di sostituzioni programmate o definitive l'Affidatario deve prevedere un periodo di affiancamento, di almeno due giorni, tra operatore uscente e operatore entrante. Le ore necessarie all'affiancamento si intendono a totale carico dell'Affidatario.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione firmataria può disporre l'applicazione delle penali di cui all'art. 32 dandone comunicazione scritta.

Non verranno, in nessun caso, retribuite le ore non effettivamente prestate dall'Affidatario.

16. DOTAZIONE STRUMENTALE DEL PERSONALE E DELL’AFFIDATARIO

Il personale impiegato nel servizio di Assistenza Domiciliare deve essere dotato, a spese dell’Affidatario, di idonea attrezzatura, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle prestazioni richieste tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- camice bianco, limitatamente agli utenti ai quali vengono erogate prestazioni di igiene personale e della casa;
- cuffie, guanti sterili monouso idonei al trattamento della persona e dei prodotti alimentari e medicinali;
- tesserino di riconoscimento con fotografia;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e dotare il personale dei DPI necessari;
- Inoltre, tutto il personale (Coordinatore, OSS, Assistenti domiciliari), durante lo svolgimento del Servizio, deve utilizzare un abbigliamento decoroso e consono alle mansioni affidate, nel rispetto della particolare utenza beneficiaria del servizio.

Il/la Coordinatore/i deve/ono essere dotato/i di telefono cellulare al fine di essere reperibile/i per le comunicazioni inerenti al servizio.

L’Affidatario dovrà avvalersi di un sistema informatizzato, idoneo a svolgere la funzione di rilevazione delle presenze giornaliere e orarie in servizio, di raccolta dati e gestione dei flussi informatizzati.

Le spese relative alle dotazioni sopra elencate nel presente articolo sono a completo carico dell’aggiudicatario.

17. SEDE AMMINISTRATIVA

L’Affidatario nello svolgimento del servizio dovrà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria a cui inviare tutte le comunicazioni.

Inoltre, prima dell’inizio del servizio, dovrà dotarsi di una sede fisica, anche centralizzata, qualora si tratti di un raggruppamento di impresa, adeguatamente arredata, con attrezzature fisse e mobili (telefoni, computer, connessione internet e altro) e ogni altro strumento utile all’erogazione del servizio, nonché alla gestione del materiale di consumo, dove eleggerà il proprio domicilio al fine del presente affidamento.

18. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI AL PERSONALE

L'Affidatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà presentare, all'Amministrazione firmataria del contratto attuativo, apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, a firma del Legale Rappresentante, che elenchi gli operatori da avviare al servizio e indichi per ciascuno di essi le seguenti informazioni sulle quali sarà operata verifica successiva:

- a) titolo di studio;
- b) curriculum vitae in forma di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000, con allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità o altro documento idoneo a comprovare l'identità del dichiarante;
- c) copia dei contratti di assunzione e relative comunicazioni obbligatorie INPS/INAIL per ciascun lavoratore.

L'Amministrazione firmataria, ove accerti motivi ostativi, potrà negare l'autorizzazione all'utilizzo del personale da avviare al servizio.

In tale caso l'Affidatario è tenuto a sostituire il personale ritenuto non idoneo, entro 5 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione.

Durante tutta la realizzazione del contratto l'Affidatario, per ciascun operatore:

- 1) è tenuto a dimostrare la regolarità dei contratti di lavoro stipulati con il personale e l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge conseguenti in materia di personale;
- 2) dovrà rendere conto e documentare a cadenza mensile l'attività svolta e gli orari di servizio effettuati dagli operatori;
- 3) deve garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente Capitolato;
- 4) deve assicurare la sostituibilità delle figure professionali richieste con personale avente la stessa qualifica o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumento di spesa per l'Amministrazione firmataria. Le assenze del personale, comunque motivate, devono essere comunicate per tempo dall'Affidatario all'Amministrazione firmataria, al fine di evitare qualunque forma di disagio e disservizio.

Il personale deve essere impiegato in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro ed al numero di utenti. Nel caso in cui l'Amministrazione firmataria valuti che il personale non sia sufficiente

per la gestione del servizio suddetto, l'Affidatario deve procedere all'integrazione degli operatori garantendo il possesso delle qualifiche professionali richieste.

19. ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MERITO AI SERVIZI DA RENDERE

L'Affidatario dovrà organizzare un sistema di rilevazione e verifica delle prestazioni rese.

Gli operatori dell'Affidatario devono assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale di cui vengono a conoscenza.

È tenuto, inoltre, ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dalla normativa vigente per tutto il personale utilizzato. A tal fine deve presentare all'Amministrazione firmataria del contratto attuativo, copia dei contratti stipulati, nonché copia delle comunicazioni obbligatorie inviate al Centro per l'Impiego, entro dieci giorni dalla stipula dei relativi contratti.

L'Amministrazione firmataria è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario nell'espletamento del servizio, restando ad esclusivo suo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, di indennizzi o di compensi da parte dell'Amministrazione firmataria, intendendosi che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

A garanzia della qualità del servizio, l'Affidatario, tramite il proprio personale, si impegna a produrre in maniera adeguata e puntuale la documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni rese per ciascun utente.

L'Affidatario dovrà dotarsi di un Software per la rilevazione delle presenze orarie e giornaliera e per la rilevazione degli interventi effettuati. I fogli presenza ed i fogli servizio non dovranno essere inviati in formato cartaceo ma dovranno essere estraibili da apposito software.

Il sistema deve essere accessibile al D.E.C. in qualsiasi momento, deve rilevare le presenze e prestazioni degli operatori in Servizio.

La timbratura dovrà essere effettuata da remoto ed essere visualizzabile in tempo reale.

Per ciascun mese devono essere disponibili le relazioni, i PAI, i riepiloghi di orari effettivi, filtrabili anche

per operatore, attività svolte e utente.

20. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La gestione delle attività oggetto dell'affidamento, richiede una qualificata preparazione ed un costante aggiornamento delle competenze del personale impegnato.

Pertanto ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., l'Affidatario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto di affidamento.

La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento della formazione e aggiornamento promossi dall'Affidatario dovranno essere comunicati, almeno quindici giorni prima delle loro attuazione alla Stazione Appaltante, che potrà farvi partecipare anche proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

L'Impresa Affidataria dovrà garantire, ai propri Operatori, la massima informazione circa le norme contenute nel presente Capitolato e nel disciplinare, e circa le modalità di svolgimento specifiche del Servizio nel quale verranno impegnati.

21. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il personale occupato dall'Affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento durante tutto lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 4 lettera h) e art. 59 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

22. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario assumerà l'obbligo di garantire che il personale, incaricato di effettuare tutte le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta, assicurando il segreto d'ufficio e la massima riservatezza in tutte le fasi dell'intervento richiesto, o se previsto il segreto professionale e il pieno rispetto del Codice Deontologico del proprio Ordine Professionale qualora l'appartenenza ad esso, per lo svolgimento della professione, sia prevista da norme di legge.

La Stazione Appaltante, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dall'Affidatario nello svolgimento delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

A conclusione dell'appalto l'Affidatario dovrà restituire, all'Amministrazione firmataria il contratto attuativo, tutta la documentazione a diverso titolo detenuta, trattata e gestita relativa agli interventi erogati e a ogni persona assistita.

23. CONTROLLO E VALUTAZIONE PRESTAZIONI

L'Affidatario si impegna a trasmettere, per ogni contratto attuativo, con cadenza semestrale al DEC dell'Amministrazione firmataria, una relazione tecnica sull'andamento del servizio, allo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.

L'Affidatario deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l'utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio, applicabili ai singoli contratti attuativi.

PARTE TERZA: ASPETTI CONTRATTUALI

24. DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO CONTRATTI E COPERTURA ASSICURATIVA

RISCHI

L'Affidatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione del Servizio, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del presente Capitolato.

La stessa è tenuta al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Affidatario si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti a essi connessi.

L'Affidatario dovrà garantire, ai propri Operatori, la massima informazione circa le norme contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, e le modalità di svolgimento specifiche del Servizio nel quale verranno impegnati.

L'Affidatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione firmataria del contratto attuativo, a esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato, per l'esecuzione del Servizio previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Affidatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale assicurazione INAIL obbligatoria per legge.

L'Amministrazione firmataria è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli, che dovessero accadere al personale dell'impresa affidataria durante l'esecuzione del servizio.

A tale riguardo, l'Affidatario dovrà contrarre apposita e specifica polizza di responsabilità civile così come

stabilito all'art. 17 del presente Capitolato.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione firmataria, fornendo dettagliati particolari a riguardo.

L'Affidatario del servizio si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio stesso, in base alle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione firmataria i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali, attinenti al personale impegnato nell'esecuzione del Servizio previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione firmataria si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti ovvero, qualora tale situazione si determini ripetutamente, la risoluzione anticipata dell'affidamento del Servizio.

25. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE POLIZZE

L'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria provvisoria, pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato dal Disciplinare di gara di gara. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi e con le modalità, di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e così come meglio definito dal Disciplinare di gara all'art. 8 al quale si rinvia.

Per la stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'affidatario dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- per la stipula del contratto di Accordo Quadro la garanzia definitiva dovrà essere presentata per un importo pari al 2% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
- per la stipula dei contratti attuativi la garanzia definitiva dovrà essere presentata per un importo pari all'8% del valore del contratto attuativo;

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia definitiva per la stipula dei contratti attuativi è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento del ribasso.

Al termine dei relativi contratti, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della polizza. In caso di risoluzione del contratto, per inadempimento, la cauzione sarà incamerata da questa Stazione Appaltante, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'Affidatario e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. L'Affidatario del Servizio risponderà direttamente dei danni, a persone e cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Affidatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto di Accordo Quadro, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'accordo stesso, specifica e idonea polizza assicurativa contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a cose e a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo.
- **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e le malattie professionali;

Le polizze di cui sopra dovranno essere accettate dalla Stazione Appaltante prima dell'attivazione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esperire ogni azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Affidatario potrà essere obbligato ad integrare la cauzione, di cui l'Amministrazione abbia

dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso d'inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'Affidatario, prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto. La cauzione resta vincolata per tutto il periodo contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, sempre che non risultino a carico dell'impresa affidataria inadempienze comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Disciplinare di gara.

26. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'Affidatario, così come determinato in sede di aggiudicazione, s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nel presente Capitolato. Detto corrispettivo potrà essere soggetto a variazione o revisione unicamente secondo quanto disposto dall'art. 60 del codice e così come disciplinato dal successivo art. 27. Il pagamento del compenso spettante all'Affidatario verrà effettuato secondo quanto previsto nei contratti attuativi rispetto alla cadenza e modalità di presentazione di regolare fattura contabile, alla quale dovrà essere allegato il rendiconto delle prestazioni rese, nell'arco temporale di riferimento e con specifico riferimento alle voci di spesa riportate nell'offerta economica (con esplicitazione del numero delle prestazioni e voci di spesa da moltiplicare per il corrispettivo aggiudicato in sede di gara per ognuna di esse), e quindi il calcolo della somma contabilizzata in fattura e da corrispondere.

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti attuativi, verrà effettuato dagli enti firmatari dei contratti attuativi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di regolare fattura previa verifica di conformità del servizio e delle prestazioni realmente rese.

L'Affidatario è tenuto a presentare un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura.

Le fatture dovranno essere accompagnate da:

- una scheda tecnica generale recante la descrizione sintetica e la quantificazione delle prestazioni e delle ore di lavoro svolte dagli operatori;

Le Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procedono al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Affidatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione competente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Affidatario (DURC).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Affidatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione competente, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

L'impresa affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l'eventuale normativa di esenzione.

Le fatture dovranno essere generate elettronicamente e caricate ed inoltrate nel sistema di interscambio secondo la normativa vigente.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune firmatario del contratto attuativo che indicherà nel suddetto contratto i riferimenti del Codice Fiscale e del Codice Univoco Ufficio e riporterà le seguenti informazioni:

- il riferimento al contratto;
- il CIG _____ relativo al contratto attuativo a cui si riferisce.
- I riferimenti della determinazione di aggiudicazione, che verranno comunicati a seguito dell'adozione dell'atto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il

D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Amministrazione firmataria del contratto attuativo perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le Amministrazioni firmatarie potranno richiedere eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione. Di tali richieste di variazione, l'Affidatario ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia, dal momento della richiesta, e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

27. REVISIONE PREZZI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del Codice si prevede la possibilità di ricorrere alla revisione dei prezzi di gara nel caso in cui si verifichino durante l'esecuzione del contratto una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo.

I prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO (così come previsto dall'art. 60 comma 3 e dall'allegato II.2 bis art. 10) e in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel presente Capitolato speciale.

28. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Il luogo della stipula

del contratto di Accordo Quadro è quello della sede della Stazione Appaltante. Il contratto è impegnativo per l'Affidatario dalla data di stipula dello stesso. Il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara, vengono allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Il luogo della stipula del contratto attuativo è quello della sede del Comune che effettua tale stipula.

29. CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato all'Affidatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

30. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto attuativo con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione firmataria il contratto attuativo potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità l'Amministrazione firmataria potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta affidataria ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

31. VERIFICHE E CONTROLLI

La Stazione Appaltante, e le Amministrazioni firmatarie degli accordi attuativi effettueranno i controlli periodici e la valutazione dell'attività e della reportistica prodotta durante il periodo di vigenza del contratto.

Tutta l'attività di controllo e verifica contabile, amministrativa e qualitativa del servizio, in capo alle Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi, sarà garantita dai Direttori dell'esecuzione.

L'Amministrazione firmataria procederà, inoltre, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati, con il coinvolgimento dello stesso Affidatario e i dipendenti individuati, nonché degli utenti.

32. INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso in cui l'Impresa Affidataria rifiutasse di stipulare il contratto di Accordo Quadro, la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e allo scorrimento della graduatoria per la stipula del contratto con l'operatore economico classificatosi nella posizione immediatamente successiva.

Le funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente articolo sono svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto/responsabile del servizio del Comune interessato per il servizio oggetto del contratto attuativo.

Il Servizio oggetto del presente Appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara. L'Affidatario non può in nessun caso sospendere il servizio per decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

Qualora i Direttori dell'esecuzione delle Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi, accertino che, per motivi imputabili all'Affidatario, il Servizio non sia conforme al presente Capitolato e le prestazioni non siano eseguite a regola d'arte e l'inadempimento sia di particolare gravità, le Amministrazioni firmatarie si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento del danno derivante dal mancato o inesatto adempimento. In caso di inottemperanza ad uno o più obblighi di cui al presente Capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste non inquadrabili per gravità nell'ipotesi su richiamate, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, è stabilita l'applicazione di una penale tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 300,00 giornalieri.

L'applicazione della penalità verrà comunicata con l'indicazione dei termini entro cui procedere al pagamento della penale.

Qualora la Ditta alla quale è stata applicata la penale, non ottemperi agli obblighi per l'esatta esecuzione della prestazione, l'Amministrazione firmataria ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese della Ditta, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

L'Affidatario non risponde della sospensione o riduzione del servizio dovuta a fatti allo stesso non imputabili, ovvero a cause di forza maggiore, o eventi imprevedibili.

Nel caso in cui l'Amministrazione firmataria rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del Servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Impresa Affidataria a formulare le proprie contro deduzioni entro termine perentorio. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del 5% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'Amministrazione firmataria procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del C.C., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dall'Affidatario compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione firmataria può fissare un congruo termine entro il quale l'Affidatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del C.C., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

L'Amministrazione firmataria, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo l'Affidatario, nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

L'Impresa Affidataria qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetta a tutte le ulteriori conseguenze, penali e civili, previste dalla normativa vigente.

33. CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nei precedenti contratti attuativi dell'Accordo Quadro a cui si riferiscono, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL delle Cooperative Sociali (Codice alfanumerico T151) richiesto dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato E "Elenco personale attualmente impiegato".

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'affidatario si impegna inoltre ad assicurare:

- una quota almeno pari al 30% per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di occupazione giovanile;
- una quota almeno pari al 10% per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di personale rientrante nelle "categorie svantaggiate", di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, al quale si rinvia.

34. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi si riservano, altresì, in corso di esecuzione, qualora si presenti l'esigenza, di modificare il contratto nelle circostanze previste dall'art. 120 comma 1 lettera b e

secondo le disposizioni dello stesso articolo 120:

1. qualora risulti impraticabile per motivi economici o tecnici la prosecuzione degli interventi e servizi previsti e sia necessaria una loro riduzione;
2. comporti per le suddette Amministrazioni notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

35. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare all'amministrazione firmataria il contratto attuativo:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto attuativo è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il

corrispettivo dovuto in dipendenza dello stesso.

36. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione dei contratti di Accordo Quadro e dei Contratti attuativi (bolli, carta bollata, tassa di registrazione etc.), nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidatario.

37. FALLIMENTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvederà alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare della Ditta individuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere nella scelta tra gli eredi aventi causa per la continuazione del servizio o il recesso dal contratto.

Nei Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, in caso di fallimento della impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

38. RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi si riservano la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili ad essi, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023 l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali le Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi prendono in consegna i servizi ed effettuano e verificano la regolarità degli stessi.

Qualora le Amministrazioni firmatarie i contratti attuativi si avvalgano della facoltà di recesso unilaterale, essi si obbligano a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione firmataria.

39. RECESSO DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'avvio dell'esecuzione dei contratti attuativi avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione firmataria, l'Affidatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Affidatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate.

Ove l'istanza dell'Affidatario non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto lo stesso Affidatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La facoltà delle Amministrazioni firmatarie di non accogliere le istanze di recesso dell'Affidatario non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente paragrafo, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque tre mesi complessivi.

40. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro nelle ipotesi stabilite dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

41. ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto di Accordo Quadro e dei suoi Allegati sarà devoluta, in caso di mancato accordo, alla decisione del Foro competente.

L'Impresa Affidataria si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa Affidataria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalle Amministrazioni firmatarie dei contratti attuativi. L'Impresa Affidataria riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Resta facoltà dell'Impresa Affidataria presentare, a mezzo PEC, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa Affidataria si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- all'adozione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di Accordo Quadro, della Carta dei Servizi, contenente informazioni per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio, qualora la stessa non sia stata presentata già in sede di gara;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'Impresa Affidataria per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- all'obbligo di comunicare all'Amministrazione firmataria ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- all'obbligo di sollevare l'Amministrazione firmataria da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che l'Amministrazione firmataria dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'Impresa Affidataria ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Impresa Affidataria si rende altresì disponibile alla messa in atto di tutte le procedure necessarie per l'ottenimento della certificazione di qualità del Servizio.

L'Impresa Affidataria solleva l'Amministrazione firmataria da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto a diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

42. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

43. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione a materie in cui si è in disaccordo non sanabile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

La R.U.P.

Dott.ssa Antonella Murgia

Antonella
Murgia
22.07.2025
12:44:39
GMT+02:00

